

“FONDAZIONE INGEGNO per l’incremento dell’istruzione tecnica – ETS” STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE INGEGNO per l’incremento dell’istruzione tecnica – ETS" in forma abbreviata anche "FONDAZIONE INGEGNO – ETS" (nel seguito la "Fondazione"), già Fondazione "Massimo Brigatti", costituita per iniziativa di Assolombarda e della famiglia Brigatti e riconosciuta sin dal 1965.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente Statuto e da quanto disposto dal D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” (in seguito “CTS”) e successive modifiche.

La Fondazione ha sede legale in Monza.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la valorizzazione del capitale umano dei territori di competenza dell’Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia (di seguito in forma abbreviata “Assolombarda”) favorendone l’adeguamento rispetto ai cambiamenti del sistema sociale, economico e produttivo. In particolare, la Fondazione opera nell’ambito dell’istruzione e della formazione (istruzione primaria e secondaria, professionale, post-diploma, universitaria e formazione per adulti), affiancando, in maniera prioritaria ma non esclusiva, l’opera svolta dal sistema dell’istruzione e della formazione (pubblica e non) dei territori di competenza di Assolombarda.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, in base alle normative tempo per tempo vigenti, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) art. 5 CTS];
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale [lett. d) art. 5 CTS];
- formazione universitaria e post-universitaria [lett. g) art. 5 CTS];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l) art. 5 CTS].

A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e sostiene iniziative volte a avvicinare i giovani al mondo del lavoro, favorendo il continuo confronto delle competenze degli studenti con le trasformazioni del sistema produttivo;

- assume iniziative volte a favorire l'accesso dei giovani più meritevoli ai diversi livelli e ambiti di istruzione, in particolar modo attraverso il riconoscimento, mediante appositi premi, di particolari meriti in relazione al profitto degli studenti;
- promuove attività volte a favorire l'aggiornamento e il perfezionamento delle competenze del corpo insegnante, anche attraverso il contatto diretto con il sistema delle imprese;
- promuove l'organizzazione diretta, in collaborazione con il sistema educativo e formativo dei territori di competenza di Assolombarda, di corsi di specializzazione volti alla preparazione delle figure professionali richieste dal sistema imprenditoriale;
- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi comunitari, statali e regionali e di altri enti pubblici e privati da erogare – unitamente o separatamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici nel rispetto delle norme sull'editoria.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo e dai successivi conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità destinate all'incremento del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto per incrementare il patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 4 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, se nominato.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati da Assolombarda.

Assolombarda ha la facoltà di nominare, anche progressivamente, fino a 2 componenti aggiuntivi a quelli di volta in volta in carica, portando il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di 7. La durata del loro mandato coincide con quella dei componenti in carica al momento della nomina.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Non sono previsti limiti al numero di mandati. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere della Città Metropolitana di Milano, Consigliere Provinciale delle Province del territorio di competenza di Assolombarda ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute approvate dal Consiglio stesso.

Art. 7

Decadenza, esclusione e sostituzione

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 6.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, con provvedimento motivato.

In caso di cessazione anticipata della carica di uno o più Consiglieri, ivi incluse le ipotesi di decadenza ed esclusione, Assolombarda provvederà a sostituire i Consiglieri cessati entro 3 (tre) mesi dalla cessazione; la durata del mandato dei nuovi Consiglieri coinciderà con quella dei Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

Art. 8 Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- eleggere l'Organo di Controllo;
- eleggere il Revisore Legale al verificarsi delle condizioni indicate nell'art.13;
- deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare entro il mese di dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti di ordinaria amministrazione;
- deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica eventuali operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.16;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due terzi dei componenti. In quest'ultimo caso in caso di inerzia del Presidente, il Consiglio è convocato dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso, ai componenti del Consiglio e all'Organo di Controllo e se nominato il Revisore Legale senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ove l'interessato ne dia preventiva comunicazione al Presidente e a condizione che durante i collegamenti in video e/o audio conferenza siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Consiglio e, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- non sia ammesso il voto segreto, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Astenuti e schede bianche non sono computati ai fini del calcolo dei quorum deliberativi previsti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente per qualsivoglia motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere un nuovo Presidente entro 3 (tre) mesi. Il Presidente così eletto resta in carica fino al termine del mandato del suo predecessore.

Art. 11

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, con i medesimi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente sarà sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 12

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carico automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua elezione. Non sono previsti limiti di mandati. Coloro che compongono l'Organo di Controllo sono invitati senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale compenso ai componenti dell'Organo di Controllo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

All' Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del CTS.

Art.13

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS e salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del CTS, la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale è invitato senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina. Non sono previsti limiti al numero di mandati. Il Revisore Legale svolge il suo incarico a titolo gratuito, salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.14

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e successivamente trascritti a cura di quest'ultimo su apposito libro in ordine cronologico.

L'organo di Controllo trascrive le proprie relazioni su apposito libro in ordine cronologico.

Art.15 **Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e se nominato del Revisore Legale.

Art.16 **Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.17 **Estinzione e scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio esistente verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18 **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Alvise di Canossa
Carlo Saverio Fossati sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge, composto di otto facciate compresa la presente, che si rilascia per gli usi consentiti.

Milano, data apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente dal Notaio Carlo Saverio Fossati.